

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 64/2007.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 17 luglio 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto relativo all'esercizio finanziario 2006, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Ernesto Basile e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) per l'esercizio 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7, quarto comma della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2006 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Ernesto Basile

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 24 luglio 2007.

IL DIRIGENTE

(Dott. Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA
AGRARIA (INEA) PER L'ESERCIZIO 2006

S O M M A R I O

Premessa	<i>Pag.</i>	13
1. Ordinamento ed organi	»	14
2. Attività istituzionale	»	20
3. Il personale e la relativa spesa	»	26
4. La gestione finanziaria	»	31
5. Conclusioni	»	52

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) ha formato oggetto di referto della Corte dei conti fino all'esercizio 2005¹.

L'Ente predetto è assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, in base all'art.7 della stessa legge n. 259, sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 2006, e sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Vedasi, da ultimo, atti Camera dei Deputati XV, 29 (det. 51/06).

1. ORDINAMENTO ED ORGANI

L'Istituto Nazionale di Economia Agraria (I.N.E.A.), ente pubblico non economico per la promozione e l'esecuzione delle indagini e studi di economia agraria e forestale, venne istituito con il R.D. 10 maggio 1928, n.1418,.

Con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.454, è stata rivista la natura giuridica dell'I.N.E.A. e sono state delineate le sue nuove funzioni nell'ambito del settore della ricerca in agricoltura, delineandone le nuove finalità nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del citato decreto legislativo. A tal fine sono state modificate alcune disposizioni statutarie e regolamentari.

L'art. 10 del citato decreto definisce l'I.N.E.A. "ente di ricerca di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria", inserendolo, sotto l'aspetto funzionale, nel sistema statistico nazionale (SISTAN) (D.M. 31-03-1990) e lasciandolo comunque sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

In particolare l'I.N.E.A., ai sensi dell'art.10, comma 4, del citato decreto legislativo n.454/99, nel rispetto degli obiettivi del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), previsto dal decreto legislativo n. 204/98, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale della ricerca, è tenuto a svolgere "attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agro-alimentare e forestale nazionali". L'Istituto è tenuto altresì a presentare al Ministero vigilante un rapporto annuale sullo stato dell'agricoltura.

L'Istituto, secondo le norme contenute nei commi successivi 5, 6 e 7 dell'art.10 dello stesso decreto legislativo, realizza indagini ed analisi finalizzate all'impatto delle politiche agricole e agro-alimentari nel mondo rurale; svolge compiti sulla rete di informazione contabile agricola (RICA); promuove, attraverso la concessione di borse di studio, d'intesa con il Ministero, dell'università e della ricerca, la formazione post-laurea nel campo della ricerca economica applicata al settore agricolo; svolge inoltre attività di supporto, nell'applicazione delle politiche di settore a favore delle regioni e degli enti locali; in coerenza con il P.N.R. (Piano Nazionale della Ricerca) predispone un piano triennale di attività aggiornabile

annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante sentita la conferenza Stato-Regioni.

All'INEA si estendono anche le disposizioni del D.Leg.vo 419/99 sul riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, nei limiti della compatibilità con le specifiche disposizioni di attuazione delle norme delegate sugli enti di ricerca.

Con il citato decreto legislativo n.454/1999 è stata, fra l'altro, modificata la composizione degli organi di governo dell'I.N.E.A..

Infatti, l'art. 14 del citato decreto, come integrato dall'art. 14, comma 1, lettere d), e) e g) della legge 6 luglio 2002, n. 137, stabilisce che gli organi di governo dell'Ente sono: a) il Presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica nelle discipline oggetto delle attività di ricerca dell'ente; b) il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da quattro membri di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti; d) il Consiglio scientifico.

Secondo tale disposizione, il «consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

In tal modo l'INEA, sia per quanto attiene alla composizione degli organi di governo sia per la specificità delle funzioni delineate dalla recente riforma, è inquadrato a pieno titolo nel settore degli enti di ricerca in agricoltura di interesse nazionale.

La durata delle cariche è quadriennale.

I compensi spettanti al Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Consiglio scientifico sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione ed il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata quadriennale.

In applicazione dell'art. 14, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il proprio decreto n. 747 del 26 luglio

2002, ha sciolto gli organi di governo dell'I.N.E.A., compreso il Collegio dei revisori dei conti.

Con i successivi decreti nn. 754 e 757 del 26 luglio 2002 sono stati nominati, rispettivamente, il Commissario straordinario e due Subcommissari dell'I.N.E.A., «sino alla nomina degli organi ordinari di amministrazione» dell'Ente stesso.

Con il D.M. n. 811 del 18 novembre 2002, il Collegio dei revisori dei conti, sciolto con il precedente decreto n.747 del 26 luglio 2002, è stato incaricato di provvedere «agli adempimenti urgenti e/o improrogabili» «fino alla nomina del nuovo Collegio». Con tale provvedimento si è evitato che la prolungata assenza dell'organo di controllo impedisse l'adozione di atti di gestione per i quali la vigente disciplina prevede il suo parere obbligatorio.

Con il D.P.C.M. dell'11 dicembre 2002, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato nominato l'attuale Presidente dell'I.N.E.A. per la durata di un quadriennio.

Con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 724 del 10 giugno 2003, sono stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione, che è composto, oltre che dal Presidente, da quattro consiglieri. Deve al riguardo rilevarsi che lo sfasamento temporale tra la nomina del Presidente, avvenuta nel mese di dicembre 2002, e quella dei consiglieri, avvenuta il 10 giugno dell'anno successivo, ha prodotto la prosecuzione della gestione Commissariale fino a tale ultima data.

L'attuale Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è stato ricostituito con il D.M. 724 del 10 giugno 2003, per la durata di un quadriennio.

Il Consiglio scientifico è stato costituito con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 724 del 10 giugno 2003, composto, dal Presidente dell'INEA, da un esperto con funzioni di Vice Presidente, e da un terzo componente designato dalla Conferenza permanente tra Stato e regioni.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2005 sono stati pubblicati lo Statuto, il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione ed il regolamento di Amministrazione e Contabilità.